Deliberazione del Comitato di Gestione n. 16 di data 6 ottobre 2017.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

Con l'art. 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, gli enti di gestione dei parchi sono stati autorizzati a partecipare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai soggetti costituiti per la promozione turistica di ambito.

La Giunta esecutiva dell'Ente con propri provvedimenti n. 77 e 78 di data 4 agosto 2005 e n. 21 di data 7 febbraio 2008, ha deliberato di partecipare rispettivamente alle seguenti società:

- ✓ Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.;
- ✓ Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta S.c.a.r.l.;
- ✓ Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa.

In considerazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 215 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "decreto correttivo").

L'articolo 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una "ricognizione straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

È opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto di tale revisione sono tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 sia dirette che indirette.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per partecipazione si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per partecipazione indiretta si intende "la partecipazione di una società

detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Dovranno comunque essere oggetto di cessione, di riassetto o di scioglimento, le società che:

- 1. non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica;
- 2. svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (non sono convenienti dal punto di vista economico, non sono sostenibili dal punto di vista finanziario, sono incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sono incompatibili con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese);
- 4. ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

La ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Parco Naturale Adamello – Brenta non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito di tale ricognizione deve essere comunque comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Parco ha deliberato di partecipare a società che hanno tra le loro finalità quella di occuparsi di turismo; le iniziative nell'ambito turistico che il Parco Naturale Adamello Brenta ha realizzato negli ultimi anni, sono molteplici, tra queste l'adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, il progetto "Mobilità Sostenibile" nelle principali Valli del Parco, il progetto "Un'estate da Parco" che prevede diverse attività per gli ospiti e residenti realizzate in collaborazione con le Aziende di promozione Turistica, le Pro Loco e i Consorzi Turistici.

Tutte queste iniziative si sono rivelate strategiche per avviare un dialogo costruttivo con il tessuto socio economico del territorio e fondamentali strumenti di conoscenza e accettazione da parte della popolazione locale e da parte degli attori turistici del territorio. In questo modo il Parco agisce per migliorare la gestione del turismo nell'area di sua competenza, incoraggiando buone pratiche di sviluppo sostenibile, orientato alla qualità e all'innovazione, tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente, delle risorse disponibili.

Considerato che il Parco ha un ruolo rilevante, oltre che nella gestione del territorio, anche nel sostegno di nuove modalità di sviluppo turistico.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerata l'esiguità delle azioni possedute, la situazione non deficitaria delle società, il perseguimento di attività di servizio a carattere generale delle stesse e l'assenza di ulteriori oneri a carico del Parco, ad eccezione di un onere annuale minimale a carico del Parco quale compartecipazione alle spese di funzionamento dell'Azienda per il Turismo Valle di Non Societa' Cooperativa.

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 134 di data 2 ottobre 2017, nella quale si è deliberato di approvare il mantenimento di n. 1.000 azioni della società Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A. e di mantenere il ruolo di socio nell'Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta S.c.a.r.I e nell'Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa.

Si propone di:

- a. approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Parco Naturale Adamello Brenta alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b. approvare il mantenimento di n. 1.000 azioni per un valore nominale cad. di euro 10,00, della società Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.;
- c. approvare il mantenimento del ruolo di socio nelle seguenti società:
 - ✓ Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta S.c.a.r.l.;
 - ✓ Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 103 di data 27 gennaio 2017, che approva il Piano delle Attività dell'Ente Parco "Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017- 2019 del medesimo Ente;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1223 di data 28 luglio 2017, che approva l'assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019 dell'Ente Parco naturale Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 di data 28 luglio 2017, che approva la Variante al Piano delle Attività dell'Ente Parco "Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione";
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2011, n. 11 e successive modifiche;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- all'unanimità, con n. 45 voti a favore, espressi nelle forme di legge per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori,

delihera

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Parco Naturale Adamello – Brenta alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di approvare il mantenimento di n. 1.000 azioni per un valore nominale cad. di euro 10,00, della società Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.;
- di approvare il mantenimento del ruolo di socio nelle seguenti società:
 - ✓ Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta S.c.a.r.l.;
 - ✓ Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa;
- 4. di trasmettere copia della presente deliberazione alle seguenti società:
 - ✓ Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A;
 - ✓ Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta S.c.a.r.l.;
 - ✓ Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa;
- 5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità

- indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- 6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio dell'osservanza del Decreto Legislativo n. 175/2016, individuata all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze.

MC/ValC/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to Ing. Massimo Corradi

Il Presidente f.to Avv. Joseph Masè



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Strembo, settembre 2017

Il Presidente Avv. Joseph Masè

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Comitato di gestione n. 16 di data 6 ottobre 2017.

Il Segretario f.to Ing. Massimo Corradi

Il Presidente f.to Avv. Joseph Masè

Normativa di riferimento

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto (in vigore dal 23 settembre 2016) hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il decreto si applica anche al Parco Naturale Adamello - Brenta.

Si evidenziano le disposizioni più rilevanti del decreto legislativo:

Definizione di Società a partecipazione pubblica.

L'art. 2, enunciando le definizioni, precisa l'ambito di applicazione della disciplina. Si definiscono società partecipate le società nelle quali una pubblica amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio.

Di particolare interesse sono le definizioni delle situazioni di "controllo", "controllo analogo" e "controllo analogo congiunto", che sono necessarie al fine di individuare le norme del decreto applicabili alle varie tipologie di partecipazioni societarie.

La situazione di controllo è quella descritta dall'art. 2359 del codice civile. 1

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e strategiche relative all'attività sociale è necessario il consenso unanime di tutte le parti che dividono il controllo. Sono società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo sopra descritti. La situazione di controllo analogo (che contraddistingue le società "in house") riguarda quelle società controllate nelle quali una pubblica amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo analogo può essere esercitato tramite una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione socia, e può essere congiunto, con altre pubbliche amministrazioni al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).2

Un'altra tipologia individuata è quella delle "quotate" - società a partecipazione

pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

Il decreto definisce anche la "partecipazione indiretta", come quella partecipazione in società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Sono considerate società controllate:

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

⁽¹⁾ c.c. art. 2359. Società controllate e società collegate.

¹⁾ le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

²⁾ le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

⁽²⁾ Art. 5, comma 5 D.Lgs. 50/2016:

Tipologie di Società.

L'art. 3 prevede che la partecipazione pubblica è ammessa solo per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata (anche consortili e anche in forma cooperativa). Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Finalità delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società o il mantenimento della partecipazione.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società, né acquisire o mantenere partecipazioni (anche di minoranza), in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La norma elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

a) produzione di un servizio di interesse generale;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;

e) servizi di committenza;

f) valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Rimane ferma la possibilità di costituire le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o in attuazione della normativa europea sulla gestione dei fondi europei (Gruppi di Azione Locale – GAL).

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Atto deliberativo di costituzione o di acquisizione di partecipazione.

L'art. 5, recependo i principi dettati dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo.

Devono essere evidenziate chiaramente le ragioni a fondamento della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, l'amministrazione deve inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che esercita i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 2875. La legge 580/1993 novellata all'art. 2, comma 4 prevede che per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a

consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 7 prevede che l'atto deliberativo sia adottato con deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente (per il parco Naturale Adamello - Brenta è competente la Giunta esecutiva che lo propone e il Comitato di gestione che lo approva) e sia pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Con le stesse modalità finora descritte sono adottati gli atti con i quali si approvano le modifiche alle clausole dell'oggetto sociale che determinano cambiamenti rilevanti dell'attività della società, la trasformazione della stessa, la revoca della liquidazione, l'approvazione di patti parasociali, il trasferimento della sede legale all'estero.

Alienazione delle partecipazioni.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali, i cui atti deliberativi devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione analiticamente motivata dell'organo competente, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

Organi amministrativi.

L'art. 11 detta delle disposizioni per gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico. Per tali società l'organo amministrativo è, di regola, costituito da un amministratore unico, salvo il caso in cui l'assemblea della società disponga, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile. In tal caso, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque. In ogni caso la scelta degli amministratori deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. Si prevede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di individuare 5 fasce di classificazione delle suddette società nonché definire i limiti massimi dei trattamenti economici degli amministratori, dei titolari e dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, proporzionati alla dimensione dell'impresa, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, come previsto per i dipendenti pubblici.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica la disciplina della prorogatio delle pubbliche amministrazioni e pertanto gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti nel predetto termine sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine.

Danno erariale.

L'art 12 specifica che, nelle società in house costituisce danno erariale, devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti, il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, causato dagli amministratori, dai dipendenti delle società in house e dai rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del

potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Struttura di coordinamento sulle società a partecipazione pubblica.

L'art. 15 prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di una struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo, che possa fornire orientamenti e indicazioni, esercitare poteri ispettivi, e tenere un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti. Le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica devono inviare alla struttura segnalazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato o documento richiesto.

Società in house e società miste pubblico-private.

L'art. 16 prevede che le società in house possano ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'ente pubblico controllante.

L'affidamento diretto presuppone che l'ente pubblico eserciti sulle società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società non abbia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. Pertanto le società in house devono prevedere, nei loro statuti, che almeno l'ottanta per cento delle loro attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico nonché, per permettere l'esercizio del controllo analogo, possono prevedere l'attribuzione all'ente pubblico socio di particolari diritti e poteri.

A tal fine si dispone che gli statuti delle società in house costituite in società per azioni possano contenere clausole che consentono il controllo analogo, in deroga alle norme di legge che prevedono che la gestione dell'impresa sia attuata esclusivamente dagli amministratori. Le Società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del codice dei contatti pubblici.

L'art. 17 contiene alcune specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata.

Gestione del personale.

L'art. 19 prevede che il reclutamento del personale delle società a controllo pubblico deve avvenire, a pena di nullità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi previsti per il reclutamento dei dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. In caso di reinternalizzazione di funzioni affidate alla società controllata. prima di poter effettuare nuove assunzioni, si deve avviare una procedura di mobilità per il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche, transitate alle dipendenze della società controllata. L'art. 25 prevede una ricognizione del personale in servizio, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per individuare eventuali eccedenze ed eventualmente trasmettere l'elenco del personale eccedente alla regione nel cui territorio la società ha sede legale e dispone che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo ai predetti elenchi regionali.

Trasparenza.

L'art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurino il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino **annualmente** un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove rilevino partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie previste dal decreto ovvero ove ricorrano i presupposti di seguito indicati, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni rilevino:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o abbia un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un SIG che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- q) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. La mancata adozione dei predetti atti - analisi, piano di razionalizzazione e relazione sull'attuazione del piano - comporta la sanzione da euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. L'art. 26, che detta ulteriori disposizioni transitorie, prevede che si proceda alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Revisione straordinaria delle partecipazioni.

L'art. 24 prevede che entro il **30 settembre 2017** le pubbliche amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute per verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto in oggetto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L'esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF, di cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Il contenuto del provvedimento di ricognizione, come precisato nel comma 2 dell'art. 24 citato, costituisce l'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo determina per il socio pubblico l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437 ter cc.

Premessa

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una "ricognizione straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

È opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto di tale revisione sono tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2016 sia dirette che indirette. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per partecipazione si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per partecipazione indiretta si intende "la partecipazione di una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Dovranno comunque essere oggetto di cessione, di riassetto o di scioglimento, le società che:

- 1. non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica;
- 2. svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (non sono convenienti dal punto di vista economico, non sono sostenibili dal punto di vista finanziario, sono incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sono incompatibili con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese);
- 4. ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tale revisione e, più in generale, a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma "Madia", si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione del nuovo piano di razionalizzazione quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società.

In relazione a tali aspetti, si inserisce la previsione della comunicazione alla Corte dei conti delle principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche, tra cui la costituzione di nuove società (art. 5, D. lgs. n. 175/2016), l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8), la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18), la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24); gli interventi a salvaguardia della continuità nella

prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi d'impresa e conseguente attivazione del c.d. "soccorso finanziario" da parte degli enti (art. 14, comma 5 del D. lgs. n. 175/2016).

La Corte dei Conti nelle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ritiene che "il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente pubblico a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24, comma 1, secondo periodo, stabilisce che "ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato le ricognizioni di tutte le partecipazioni possedute", sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione".

Il Parco Naturale Adamello – Brenta deve prevedere misure di razionalizzazione quando viene rilevato:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016;
- b. società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo **per quattro dei cinque esercizi precedenti**;

oppure sussiste la:

- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.

Premessa

Con l'art. 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, gli enti di gestione dei parchi sono stati autorizzati a partecipare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai soggetti costituiti per la promozione turistica di ambito.

La Giunta esecutiva, con proprio provvedimento n. 77 di data 4 agosto 2005, ha aderito alla Società "Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A., con una partecipazione di n. 1.000 (mille) azioni per complessivi euro 10.000,00.

Nel punto 4. del dispositivo del sopraccitato provvedimento si prendeva atto che il presidente dell'Ente era membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della costituenda S.p.A..

Alcuni dati della Società

Capitale sociale al 31 dicembre 2016

ELENCO SOCI APT

	SOCIO	N. AZIONI	CAPITALE	% CAPITALE
\vdash				
1	COMUNE DI PINZOLO	2580	25.800	12,8384
2	COMUNE DI TRE VILLE	780	7.800	3,8814
3	COMUNE DI CARISOLO	480	4.800	2,3885
4	COMUNE DI GIUSTINO	360	3.600	1,7914
5	COMUNE DI CADERZONE	300	3.000	1,4928
6	COMUNE DI BOCENAGO	300	3.000	1,4928
7	COMUNE DI SPIAZZO	300	3.000	1,4928
8	COMUNE DI STREMBO	300	3.000	1,4928
9	COMUNE DI MASSIMENO	120	1.200	0,5971
10	COMUNE DI PELUGO	120	1.200	0,5971
11	COMUNE DI PORTE DI RENDENA	360	3.600	1,7914
14	PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA	1000	10.000	4,9761
15	SOCI PRIVATI	13096	130.960	65,1672
100	TOTALE CAPITALE SOCIALE	20096	200960	100

Il totale del capitale sociale a partecipazione pubblica è di euro 70.000,00 per un numero di azioni pari a 7.000, che corrisponde alla percentuale di 34,8328%.

Il totale del capitale sociale a partecipazione privata è di euro 139.960,00 per un numero di azioni pari a 13.096, che corrisponde alla percentuale di 65,1672%.

Il totale del capitale sociale a partecipazione del Parco Naturale Adamello - Brenta è di euro 10.000,00 per un numero di azioni pari a 1.000, che corrisponde alla percentuale di 4,9761%.

VALORE PARTECIPAZIONE RISPETTO AL PATRIMONIO AL NETTO DEGLI UTILI	
DISTRIBUITI AL 31 DICEMBRE 2016	.,,

ANNO	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
NUMERO DI PERSONALE	22	21	23	24

ANNO	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
COSTO DEL PERSONALE	829.425,00	848.754,00	829.741,00	877.679,00

ANNO	2015
Numero medio dipendenti	23
Numero amministratori	20
di cui rappresentante del PNAB	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dal PNAB	0

ANNO	2013	2014	2015	2016
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	2.206.751,00	2.352.242,00	2.865.272,00	3.064.898,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.463.456,00	1.348.547,00	1.614.552,00	1.726.503,00
TOTALE FATTURATO	3.670.207,00	3.700.789,00	4.479.824,00	.4.791.401,00

ANNO	2013	2014	2015	FATTURATO MEDIO
TOTALE FATTURATO	3.670.207,00	3.700.789,00	4.479.824,00	3.950.273,33

RIS	RISULTATO DI ESERCIZIO				
2012	388				
2013	1.482				
2014	615				
2015	17.090				
2016	634				

ATTIVO	2014	2015	2016
Attivo Immobilizzato	98.321,00	68.657,00	72.047,00
Magazzino	43.233,00	44.323,00	30.097,00
Attivo a breve termine	1.760.940,00	2.720.752,00	3.188.741,00
TOTALE ATTIVO	1.902.494,00	2.833.732,00	3.290.885,00

PASSIVO	2014	2015	2016
Passività a breve termine	1.510.385,00	2.385.250,00	2.823.013,00
Passività a medio lungo termine	172.870,00	212.152,00	230.869,00
TOTALE DEBITI VERSO TERZI	1.683.255,00	2.597.402,00	3.053.882,00
PATRIMONIO NETTO	219.239,00	236.330,00	237.003,00
TOTALE PASSIVO	1.902.494,00	2.833.732,00	3.290.885,00

	2014	2015	2016
Valore della produzione	370.789,00	4.479.824,00	4.791.401,00
Margine operativo lordo	37.881,00	34.861,00	35.781,00
Risultato ante imposte	34.817,00	38.851,00	31.827,00
Risultato d'esercizio	615,00	17.090,00	634,00

Oneri

Da questa partecipazione non derivano oneri a carico del bilancio del Parco Naturale Adamello - Brenta

AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO DOLOMITI DI BRENTA SCARL

Premessa

Con l'art. 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, gli enti di gestione dei parchi sono stati autorizzati a partecipare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai soggetti costituiti per la promozione turistica di ambito.

La Giunta esecutiva, con proprio provvedimento n. 78 di data 4 agosto 2005, ha deliberato di partecipare alla "Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta Scarl", mediante la sottoscrizione di una quota del valore nominale di euro 150,00.

Alcuni dati della Società

Capitale sociale al 31 dicembre 2016

Soci Enti pubblici

Socio	Quote	Valore nominale in euro	%
Parco Naturale Adamello - Brenta	1	150,00 €	0,14
Comune S. Lorenzo Dorsino	50	7.500,00 €	7,18
Comune di Comano Terme	66	9.900,00 €	9,48
Comune di Bleggio Superiore	33	4.950,00 €	4,74
Comune di Fiavè	33	4.950,00 €	4,74
Comune di Stenico	33	4.950,00 €	4,74
Totale partecipazione enti pubblici	216	32.400,00 €	31,02

Soci Enti privati

Socio	Quote	Valore nominale in euro	%
Diversi	480	72.000,00 €	68,98
Totale partecipazione Enti privati	480	72.000,00 €	68,98

VALORE PARTECIPAZIONE R	SPETTO AL	
PATRIMONIO AL NETTO [EGLI UTILI	Non vengono
DISTRIBUITI AL 31 DICEMBRE	2016	distribuiti utili

ANNO	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
NUMERO DI PERSONALE	9	8	8	8

ANNO	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
COSTO DEL PERSONALE	380.395,00 €	367.302,00 €	361.222,00 €	348.344,00 €

ANNO	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15	15	15	15
DI CUI RAPPRESENTANTI DEL PNAB	0	0	0	0

ANNO			2013	2014	2015	2016
COSTO	CONSIGLIO	DI				,
AMMINIST	RAZIONE		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

ANNO	2013	2014	2015	2016
RICAVI DELLE VENDITE E				
PRESTAZIONI	465.397	451.027	434.829	494.330
,				
ALTRI RICAVI E PROVENTI	776.656	648.314	782.066	944.311
•				
TOTALE FATTURATO	1.242.054	1.099.342	1.216.896	1.438.642

ANNO	2013	2014	2015	2016
RISULTATO ESERCIZIO IN EURO	8.194,51	3.703,21	2.300,42	4.162,00

ATTIVO		2014		2015		2016
Attivo Immobilizzato		9.199		6.090		4.985
Magazzino	1		1		1	
Attivo a breve termine		616.312		756.014		1.147.986
Attivo a medio lungo termine	1		1		1	
TOTALE ATTIVO		641.257		866.094		1.457.670

PASSIVO	2014	2015	2016
Passività a breve termine			
Passività a medio lungo termine	30.815	33.880	38.000
TOTALE DEBITI VERSO TERZI	422.923	641.756	1.228.383
PATRIMONIO NETTO	187.517	190.456	191.287
TOTALE PASSIVO	641.257	866.094	1.457.670

	2014	2015	2016
Valore della produzione	1.099.342,00	1.216.896,00	1.438.642,00
Risultato ante imposte	11.812,00	5.034,00	7.196,00
Risultato d'esercizio	3.703,00	2.300,00	4.162,00

Oneri

Da questa partecipazione non derivano oneri a carico del bilancio del Parco Naturale Adamello - Brenta

AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON SOCIETA' COOPERATIVA

Premessa

Con l'art. 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, gli enti di gestione dei parchi sono stati autorizzati a partecipare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai soggetti costituiti per la promozione turistica di ambito.

La Giunta esecutiva, con proprio provvedimento n. 21 di data 7 febbraio 2008, ha deliberato di partecipare alla "Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa", mediante la sottoscrizione di una quota del valore nominale di euro 500,00.

Lo Statuto della Società "Azienda per il Turismo Val di Non – Società Cooperativa" agli articoli 7 e 23 cita:

Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio)

"(Omissis).

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- del sovraprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- del versamento dei contributi in c/gestione per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della società con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. (Omissis)".

Art. 23 (Contributi in c/gestione)

"I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i soci dei contributi in conto gestione per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della Società, sono previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e dovranno tener conto di quanto previsto ai successivi commi per il comparto Enti pubblici e del numero e delle dimensioni dei singoli soci, in relazione a parametri oggettivi da istituire per ognuno dei seguenti comparti rappresentati nella Società:

- operatori del settore ricettivo alberghiero;
- operatori del settore ricettivo extra alberghiero (imprenditoriale e non);
- impianti di risalita;
- pubblici esercizi e ristorazione;
- commercio;
- agenzie immobiliari, di viaggio e consorzi di commercializzazione;
- figure professionali del turismo;
- artigiani;
- industriali;
- agricoltori;
- comparazione;
- associazione di categoria;
- associazioni turistiche, culturali, sportive e del tempo libero;
- persone fisiche.

(Omissis).

Il contributo in conto gestione, o eventuali acconti, dovranno essere versati entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione".

Alcuni dati della Società

Quote sociali:

Socio	Quote	%
Parco Naturale Adamello - Brenta	500,00	0,19
Altri Enti pubblici	87.500,00	33,27
Enti privati	175.000,00	66,54
Totale partecipazione enti pubblici	263.000,00	100,00

VALORE PARTECIPAZIONE RISPETTO AL PATRIMONIO AL NETTO DEGLI UTILI DISTRIBUITI AL 31 DICEMBRE 2016	0,17%
---	-------

ANNO	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
NUMERO DI PERSONALE	13	12,92	13,33

ANNO	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
COSTO DEL PERSONALE	482.387,00	470.347,00	462.021,00	477.809,00

ANNO	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Componenti Consiglio di Amministrazione	15	15	15	15
di cui rappresentanti del Parco Naturale				1.00
Adamello - Brenta				

ANNO	2015
Numero medio dipendenti	12,92
Numero amministratori	15
di cui rappresentante del PNAB	
Numero componenti organo di controllo 2	
di cui nominati dal PNAB	

ANNO		2013	2014	2015	FATTURATO MEDIO
	TOTALE FATTURATO	1.359.444,00	1.094.643,00	1.103.382,00	1.185.823,00

_		
	RIS	ULTATO DI ESERCIZIO
	2011	181,00
	2012	937,00
	2013	758,00
Γ	2014	344,00
Γ	2015	2.181,00

Oneri

Da questa partecipazione derivano annualmente delle spese minimali.

```
Si riassumono le spese degli ultimi anni:
```

```
anno 2017 – euro 187,88;
anno 2016 – euro 187,88;
anno 2015 – euro 187,88;
anno 2014 – euro 187,88;
anno 2013 – euro 186,34;
anno 2012 – euro 186,34;
Anno 2011 – euro 153,60.
```

Valutazioni relative alle tre partecipazioni

Il Parco riconosce un ruolo fondamentale al turismo, quale risorsa per lo sviluppo dell'economia e per la crescita culturale e sociale, così come previsto all'art. 1 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8 "Legge provinciale sulla promozione turistica".

Le iniziative nell'ambito turistico che il Parco Naturale Adamello Brenta ha realizzato negli ultimi anni sono molteplici, tra queste l'adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, il progetto "Mobilità Sostenibile" nelle principali Valli del Parco, il progetto "Un'estate da Parco" che prevede diverse attività per gli ospiti e residenti realizzate in collaborazione con le Aziende di promozione Turistica, le Pro Loco e i Consorzi Turistici.

Le Aziende di promozione turistica, soggetti specifici nati con lo scopo primario di occuparsi di turismo, sono tra gli attori locali che hanno sottoscritto la CETS per promuovere assieme al Parco uno "sviluppo più sostenibile del turismo" all'interno dell'area protetta, che tenga conto degli impatti ambientali, sociali ed economici che il turismo può generare, e che al contempo consideri i bisogni dei visitatori (attuali e potenziali), delle imprese, dell'ambiente e della popolazione locale. Una strategia di questo tipo ha richiesto il consolidamento del ruolo del Parco quale soggetto attivo nella politica turistica locale e il potenziamento delle forme di cooperazione e coprogettazione tra gli attori locali.

Per il Parco è importante mantenere in essere le sinergie con le ApT in quanto la loro promozione turistica si basa principalmente sull'unicità del territorio e dell'ambiente naturale che caratterizza l'ambito di competenza e che nella sostanza coincide con il territorio del Parco; tale territorio si presenta molto diversificato sia dal punto di vista della morfologia del territorio, delle tradizioni e delle risorse culturali, nonchè per i modelli di sviluppo turistico che si sono consolidati nel tempo, e da ciò deriva l'obiettivo del Parco di promuovere una politica turistica comune basata sulla sostenibilità e sulla educazione ambientale.

In questo modo il Parco agisce per migliorare la gestione del turismo nell'area di sua competenza, incoraggiando buone pratiche di sviluppo sostenibile, orientato alla qualità e all'innovazione, tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente, delle risorse disponibili.

La politica turistica del Parco deve quindi sicuramente raccordarsi alle strategie delle cinque ApT d'ambito che fanno parte del territorio compreso nel Parco, tenuto conto anche che, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 11/2007 e ss.mm., tra i membri del Comitato di Gestione dell'Ente Parco è previsto un rappresentante delle aziende per il turismo territorialmente interessate.

Conclusioni

MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.

Relativamente alla partecipazione a tale Società, mediante la detenzione di 1.000 azioni del valore nominale di € 10.000,00, alla luce di quanto sopra esposto e considerata l'esiguità delle azioni possedute, la situazione non deficitaria della società, come si evince dalle tabelle sopra riportate, il perseguimento di attività di servizio a

carattere generale delle stesse e l'assenza di ulteriori oneri a carico del Parco, si propone il **mantenimento**.

AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO DOLOMITI DI BRENTA SCARL

Relativamente alla partecipazione a tale Società, mediante la detenzione di 1 quota del valore nominale di € 150,00, alla luce di quanto sopra esposto e considerata l'esiguità delle azioni possedute, la situazione non deficitaria della società, come si evince dalle tabelle sopra riportate, il perseguimento di attività di servizio a carattere generale delle stesse e l'assenza di ulteriori oneri a carico del Parco, si propone il mantenimento.

AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON SOCIETA' COOPERATIVA

Relativamente alla partecipazione a tale Società, mediante la detenzione di 1 quota del valore nominale di € 500,00, alla luce di quanto sopra esposto e considerata l'esiguità delle azioni possedute, la situazione non deficitaria della società, come si evince dalle tabelle sopra riportate, il perseguimento di attività di servizio a carattere generale delle stesse e la presenza di un onere annuale minimale a carico del Parco quale compartecipazione alle spese di funzionamento, si propone il **mantenimento.**

Il Presidente Avv. Joseph Masè